



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas



REGIONE PUGLIA

# Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

CCI	2014IT06RDRP020
-----	-----------------

*Proposte di modifica*  
*(Reg. 1305/2013, art. 11, b, ii)*

*Gennaio 2021*

## Elenco delle modifiche

1.	<i>§ 8.1. lett. ae) Utilizzo di strumenti finanziari – Modifiche operative dei Fondi di Garanzia</i> .....	3
2.	<i>Operazione 4.1.A – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia</i> .....	5
3.	<i>Operazione 4.1.B – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia</i> .....	9
4.	<i>Operazione 4.1.C – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia</i> .....	10
5.	<i>Sottomisura 4.2 – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia</i> .....	13
6.	<i>Sottomisura 6.4 – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia</i> .....	17
7.	<i>Sottomisura 19.2 – Riduzione dell'importo minimo SSL</i> .....	18
8.	<i>§ 10 Piano di finanziamento – Modifica indicazione importi per Strumenti finanziari</i> .....	19
9.	<i>§ 10 Piano di finanziamento – Spostamento risorse dalle Misure 8 e 10, alla Misura 11</i> .....	22
10.	<i>§ 11 Piano di indicatori – Modifiche indicatori di output delle Misure 8, 10, 11</i> .....	26
11.	<i>§ 19 Disposizioni transitorie – Modifica dei termini di conclusione e della tabella di spesa</i> .....	31

## Titolo modifica

### 1. § 8.1. lett. ae) Utilizzo di strumenti finanziari – Modifiche operative dei Fondi di Garanzia

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica proposta è riferita alla nuova operatività dello strumento finanziario FEI, adottata dal Comitato di Investimento in data 09/12/2020, che introduce misure di attenuazione per quanto riguarda il capitale circolante a sé stante. Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.1 lett. ae) Utilizzo di strumenti finanziari, è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[....]

Le caratteristiche del **Fondo di garanzia “uncapped”** sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- [....].
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.

[....]

Le caratteristiche dello strumento di **garanzia “a prima richiesta”** sono le seguenti:

[....]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Le caratteristiche del **Fondo di garanzia “uncapped”** sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- [....].
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse. *In considerazione di quanto previsto dal Regolamento 1303/2013 così come emendato dai Regolamenti 2020/460 e 2020/558, lo strumento finanziario fornirà accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità dei Beneficiari finali impattati dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19 così come più dettagliatamente definito nelle schede delle sottomisure 4.1 e*

## 4.2.

[....]

Le caratteristiche dello strumento di **garanzia “a prima richiesta”** sono le seguenti:

[....]

*Con la modifica del PSR versione 11.0 si è preso atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Le relative risorse sono riallocate nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).*

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La pandemia Covid-19 e lo shock economico innescato da questa emergenza, richiedono tra le altre cose, delle misure di risposta immediata. La modifica alla operatività dello strumento finanziario FEI, adottata dal Comitato di Investimento in data 09/12/2020, introduce misure di attenuazione per quanto riguarda il capitale circolante a sé stante. Il quadro normativo dell'UE, così modificato, prevede un'eccezionale flessibilità supplementare in relazione al finanziamento del capitale circolante al fine di rispondere all'attuale situazione senza precedenti. Per questi finanziamenti legati al capitale circolante autonomo, sono stati eliminati i requisiti di i) collegare il supporto al capitale circolante alle operazioni di investimento e ii) fornire una giustificazione basata su piani aziendali o documenti equivalenti e prove che dimostrino che esso è stato utilizzato per lo scopo previsto. A livello del destinatario finale è consentito, pertanto, ricevere un prestito connesso al capitale circolante a sé stante, erogato nel limite di 200,000 EUR, garantito dallo strumento FEI. Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari. Inoltre, la presa d’atto della mancata attuazione del “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, consentirà di riallocare le relative risorse nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non determinerà una variazione degli indicatori.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.

## Titolo modifica

### 2. Operazione 4.1.A – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario Piattaforma Agri Italia del FEI alle novità introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante scollegato dagli investimenti, al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.2.4.3.1.4 *Beneficiari* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.

*Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.*

[...]

Per il § 8.2.4.3.1.5 *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono

ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

***Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.***

Per il § 8.2.4.3.1.6 Condizioni di ammissibilità è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

***Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in***

*una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.*

Per il § 8.2.4.3.1.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

~~*Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.*~~

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Recepire le novità intercorse con l'approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 e n. 460 del 30 marzo 2020. L'epidemia COVID-19 e lo shock economico innescati da questa emergenza ha determinato la necessità di adeguate misure per fornire una risposta immediata alle imprese. La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario FEI alle modifiche introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Le modifiche introdotte eliminano l'obbligo di collegare il sostegno al capitale circolante alle operazioni di investimento, e quindi si elimina anche l'obbligo di presentare giustificativi basati su piani aziendali o documenti equivalenti, nonché prove che dimostrino che è stato utilizzato per lo scopo previsto. Inoltre, la modifica prevede la possibilità di sostenere le imprese in difficoltà a seguito dei danni subiti nel contesto dell'epidemia COVID-19.

Inoltre, si conforma il testo della scheda dell'operazione 4.1.A alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

**Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari. Inoltre, il testo della scheda dell'operazione 4.1.A risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

**Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.



## Titolo modifica

### 3. Operazione 4.1.B – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare il testo della scheda dell'operazione con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.2.4.3.2.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

~~*Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.*~~

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si conferma il testo della scheda dell'operazione 4.1.B alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

#### Effetti previsti dalla modifica

Le previsioni del testo della scheda dell'operazione 4.1.B risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.

#### Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

#### Rapporto tra modifica ed AP

Non pertinente.

## Titolo modifica

### 4. Operazione 4.1.C – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare le previsioni contenute nel testo dell'operazione 4.1.C con quelle dell'operazione 4.1.A, che ha medesima focus area di pagamento. Si prende atto, inoltre, della nuova operatività dello strumento finanziario Piattaforma Agri Italia del FEI in conseguenza delle modifiche introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante scollegato dagli investimenti, al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica.

Per il § 8.2.4.3.3.2 *Tipo di sostegno* è proposta la modifica della parte finale del paragrafo di seguito, inserendo la frase di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

***E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).***

Per il § 8.2.4.3.3.4 *Beneficiari* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Possono essere beneficiari gli olivicoltori/agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013, sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Possono essere beneficiari gli olivicoltori/agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013, sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.

***Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti dalla normativa nazionale di riferimento, e dovranno rientrare nella categoria delle PMI che non si trovano in difficoltà finanziarie.***

***Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.***

***In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.***

Per il § 8.2.4.3.3.5 *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione) ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali, il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

***Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.***

Per il § 8.2.4.3.3.6 *Condizioni di ammissibilità* è proposta la modifica di seguito indicata:

TESTO IN VIGORE

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

*Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.*

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

I §§ 8.2.4.3.3.2 e 8.2.4.3.3.4 sono stati modificati perché, a causa di un refuso nel testo, non era presente il riferimento agli strumenti finanziari. Le restanti modifiche sono analoghe a quelle effettuate al testo della scheda dell'operazione 4.1.A, che ha medesima focus area di pagamento. La nuova operatività del Fondo FEI, introdotta a seguito delle novità intercorse con l'approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 e n. 460 del 30 marzo 2020, si attua anche ai beneficiari dell'operazione 4.1.C focus area 2A.

#### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

#### **Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.

## Titolo modifica

### 5. Sottomisura 4.2 – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario Piattaforma Agri Italia del FEI alle novità introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante scollegato dagli investimenti, al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Inoltre, si prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.2.4.3.4.4 *Beneficiari* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, e le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, e le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

*Nel caso di garanzie concesse per favorire l'accesso al credito finalizzato a rafforzare la liquidità in risposta alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, il beneficiario finale è una PMI che è stata colpita dalla crisi sanitaria pubblica a causa della pandemia e può trovarsi in situazione di difficoltà successivamente al 31/12/2019.*

Per il § 8.2.4.3.4.5 *Costi ammissibili* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di beni immobili per la la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di beni immobili per la la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

***Lo strumento finanziario FEI, come misura temporanea finalizzata a rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, può fornire garanzie su un prestito autonomo per il capitale circolante (ossia non collegato a un investimento) a condizione che l'importo massimo del prestito non superi 200.000 euro.***

Per il § 8.2.4.3.4.6 Condizioni di ammissibilità è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il

salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

*Nel caso di supporto fornito dallo strumento finanziario FEI per garanzie su prestiti per capitale circolante al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, l'impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19.*

Per il § 8.2.4.3.4.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[....]

Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[....]

*~~Nel caso di supporto attraverso la “garanzia a prima richiesta” con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.~~*

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Recepire le novità intercorse con l'approvazione del Regolamento Ue n. 558 del 23 aprile 2020 e n. 460 del 30 marzo 2020. L'epidemia COVID-19 e lo shock economico innescati da questa emergenza ha determinato la necessità di adeguate misure per fornire una risposta immediata alle imprese. La modifica ha lo scopo di allineare l'operatività dello strumento finanziario FEI alle modifiche introdotte dalla Commissione europea in tema di ammissibilità al sostegno del capitale circolante al fine di rispondere all'attuale situazione di crisi pandemica. Le modifiche introdotte eliminano l'obbligo di collegare il sostegno al capitale circolante alle operazioni di investimento, e quindi si elimina anche l'obbligo di presentare giustificativi basati su piani aziendali o documenti equivalenti, nonché prove che dimostrino che è stato utilizzato per lo scopo previsto. Inoltre, la modifica prevede la possibilità di sostenere le imprese in difficoltà a seguito dei danni subiti nel contesto dell'epidemia COVID-19.

Inoltre, si conferma il testo della scheda della sottomisura 4.2 alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento

### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà una più efficace risposta alla crisi sanitaria pubblica da Covid-19, in base alla deroga attualmente prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013, favorendo il trasferimento di liquidità alle imprese agricole e agroalimentari. Inoltre, il testo della scheda della sottomisura 4.2 risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta".

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

### **Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.



## Titolo modifica

### 6. Sottomisura 6.4 – Adeguamento operatività Fondi di Garanzia

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica ha lo scopo di allineare il testo della scheda della sottomisura con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

Per il § 8.2.6.3.2.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR (aliquota di sostegno 50%, in regime "de minimis").

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

~~*Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR (aliquota di sostegno 50%, in regime "de minimis").*~~

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si conferma il testo della scheda della sottomisura 6.4 alla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta", per il quale si è proceduto, nel corso dell'anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento.

#### Effetti previsti dalla modifica

Le previsioni del testo della scheda della sottomisura 6.4 risulta coerente con la presa d'atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il "Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta.

#### Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

#### Rapporto tra modifica ed AP

Non pertinente.

## **Titolo modifica**

### **7. Sottomisura 19.2 – Riduzione dell'importo minimo SSL**

#### **Modifica proposta del testo del PSR**

E' proposta la modifica dell'importo minimo delle SSL per consentire l'attuazione dei Piani di azione anche nel caso in cui, nell'ipotesi di eventuali economie di spesa o revoche/rinunce di singoli interventi, anche in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dagli effetti delle misure contenitive legate al Covid-19, resti comunque confermata la coerenza/efficacia degli interventi realizzati rispetto alla SSL approvata dall'Autorità di Gestione.

Per il § 8.2.15.3.2.1 *Descrizione del tipo di intervento* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

[...]

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di 4 MEURO ed un massimo di 12 MEURO.

[...]

#### PROPOSTA DI MODIFICA

[...]

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di **3** MEURO ed un massimo di 12 MEURO.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Per alcuni GAL che hanno come riferimento territorio e popolazione più contenuti rispetto alla media regionale, le Strategie di Sviluppo Locale sono basate su Piani di Azione (PAL) che hanno una dotazione finanziaria complessiva molto vicina alla soglia minima prevista nel testo vigente del PSR. In questi casi, in fase di attuazione, nell'ipotesi di eventuali economie di spesa o revoche/rinunce di singoli interventi, anche in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dagli effetti delle misure contenitive legate al Covid-19, risulta opportuno ridurre la soglia minima portandola a 3 milioni di euro, in maniera tale da consentire il completamento del PAL ferme restando la coerenza ed efficacia degli interventi realizzati rispetto alla SSL approvata dall'Autorità di Gestione.

#### **Effetti previsti dalla modifica**

La modifica proposta consentirà, nel caso di eventuali economie di spesa o revoche/rinunce di singoli interventi, la regolare attuazione delle SSL che presentano un importo complessivo stanziato inferiore alla soglia minima prevista nel testo vigente del § 8.2.15.3.2.1.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

#### **Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.

## Titolo modifica

### 8. § 10 Piano di finanziamento – Modifica indicazione importi per Strumenti finanziari

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica prende atto della mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Le relative risorse sono riallocate nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).

Per il § 10.3.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		8.560.750,00	120.880.813,00 (2A) 96.028.000,00 (2B) 54.450.000,00 (3A) 45.375.000,00 (P4) 20.084.187,00 (5A)
Total						8.560.750,00	336.818.000,00

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013,	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

					2014-2020 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		6.050.000,00	120.880.813,00 (2A)
							96.028.000,00 (2B)
							54.450.000,00 (3A)
							45.375.000,00 (P4)
							20.084.187,00 (5A)
Total						6.050.000,00	336.818.000,00

Per il § 10.3.6 10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		514.250,00	42.350.000,00 (2A)
							27.997.000,00 (2B)
Total						514.250,00	70.347.000,00

PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		(eliminazione importo)	42.350.000,00 (2A) 27.997.000,00 (2B)
Total						(eliminazione importo)	70.347.000,00

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica deriva dalla mancata attuazione del secondo strumento finanziario del PSR, il “Fondo regionale di garanzia PSR a prima richiesta”, per il quale si è proceduto, nel corso dell’anno 2020, alla revoca della concessione dei fondi ai due Confidi gestori dello strumento. Per lo strumento finanziario in fase programmatica erano accantonati 5 milioni di euro di fondi pubblici, di cui € 3.025.000,00 FEASR, ripartiti nell’ambito della Misura 4, € 2.510.750,00, e Misura 6 € 514.250,00.

Lo stanziamento iniziale del Fondo in fase di avvio ammontava ad euro 3.000.000 di quota pubblica, di cui 1,75 Meuro in gestione al confidi posizionato al primo posto della graduatoria e 1,25 Meuro per il confidi posizionato al secondo posto. Per il soggetto gestore della quota maggiore del Fondo (1,75 Meuro), la revoca è derivata dalla cessazione dell’operatività e dalla conseguente perdita del requisito essenziale di partecipazione alla procedura di selezione pubblica, ovvero l’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 Testo Unico Bancario. Per il secondo confidi, invece, sono emerse criticità nel corso dell’attuazione correlate allo scarso interesse dimostrato da parte degli intermediari finanziari, soprattutto a causa degli obblighi di trasferimento del beneficio della garanzia pubblica al destinatario finale, previsti nell’Accordo di finanziamento e traslati dalla normativa comunitaria. Per tali motivazioni l’AdG e il confidi hanno deciso di sciogliere in via consensuale ed anticipata il vincolo contrattuale insorto.

### Effetti previsti dalla modifica

Le modifiche proposte consentiranno una riallocazione dei relativi fondi, nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle rispettive misure, a favore degli interventi sostenuti mediante altre forme di sostegno (sovvenzioni).

### Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte non determineranno una variazione degli indicatori.

### Rapporto tra modifica ed AP

Non pertinente

## Titolo modifica

### 9. § 10 Piano di finanziamento – Spostamento risorse dalle Misure 8 e 10, alla Misura 11

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica proposta si rende necessaria per incrementare la dotazione finanziaria della Misura 11 e consentire, in conseguenza, di completare l'attuazione dei pagamenti in coerenza con gli impegni giuridicamente vincolanti già assunti, superando il limite dell'attuale stanziamento del PF totalmente assorbita dai pagamenti già effettuati al 31/12/2020.

Per il § 10.3.8 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	3.025.000,00 (2A) 17.847.500,00 (P4) 45.677.500,00 (5E)
Total						0,00	66.550.000,00

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3,	Main	60.5%		60.5%		0,00	3.025.000,00

lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93							(2A) 13.915.000,00 (P4) 45.677.500,00 (5E)
Total						0,00	62.617.500,00

Per il § 10.3.10 M10 - *Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)* è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	116.160.000,00 (P4)
Total						0,00	116.160.000,00

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	105.270.000,00 (P4)
Total						0,00	105.270.000,00

1.1.1. Per il § 10.3.11 M11 - Agricoltura biologica (art. 29) è proposta la modifica di seguito indicata:

#### TESTO IN VIGORE

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	150.645.000,00 (P4)
Total						0,00	150.645.000,00

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---



					n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93	Main	60.5%		60.5%		0,00	165.467.500,00
Total						0,00	165.467.500,00

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A fine dicembre 2020 l'Organismo Pagatore ha comunicato l'assorbimento dell'intera dotazione finanziaria della Misura 11 a seguito dei pagamenti effettuati. Considerando quanto già pagato per le annualità pregresse, la percentuale media dei pagamenti rispetto all'importo richiesto in domanda, oltre alla stima dei pagamenti a completamento dell'annualità 2020, risultano necessarie ulteriori risorse pari a circa 24,5 milioni di euro (14,823 Meuro FEASR) rispetto all'attuale dotazione finanziaria della Misura 11, che deve essere incrementata dagli attuali 249 a 273,5 milioni di euro.

Al contempo, si registrano importanti economie di spesa per la Misura 10, quantificate in circa 18 milioni di euro (10,89 Meuro FEASR), come di seguito: 4,0 Meuro dall'operazione 10.1.1 (bando 2017); 7,0 Meuro dall'operazione 10.1.2; 1,9 Meuro dalle operazioni 10.1.4-10.1.5; 1,9 Meuro dall'operazione 10.1.6; 3,2 Meuro dall'operazione 10.2.1. Le economie indicate derivano dalla quantificazione della spesa per domande ammissibili a finanziamento, che nel complesso risulta inferiore agli stanziamenti dei rispettivi bandi.

Inoltre, ulteriori risorse, pari a circa 6,5 milioni di euro (3.932.500 FEASR) possono essere prelevate dalla sottomisura 8.5 per la quale, a fronte di una dotazione finanziaria di 29,5 Meuro, risultano esigenze nel limite massimo di 23 milioni (9,6 transizione e 13,4 bando 2017). La tempistica di attuazione dei progetti, soprattutto connessa alla fase dell'acquisizione dei pareri e autorizzazioni agli interventi, non consente di prevedere ulteriori bandi per assorbire l'intero stanziamento per la sottomisura 8.5.

In sintesi, pertanto, le risorse necessarie alla Misura 11 in termini di quota FEASR ammontano ad € 14.822.500 che sono reperite mediante economie della misura 10 per € 10.890.000 e della sottomisura 8.5, per euro 3.932.500. Le modifiche finanziarie sono effettuate nell'ambito della Priorità 4 del PSR.

### Effetti previsti dalla modifica

Le modifiche proposte consentiranno di completare l'attuazione della Misura 11, in coerenza con gli impegni giuridicamente vincolanti già assunti, superando il limite dell'attuale dotazione finanziaria totalmente assorbita dai pagamenti già effettuati al 31/12/2020.

### Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte determinano variazione agli indicatori del capitolo 11 del PSR, descritte nel punto 7 del presente elaborato, per allineamento rispetto alle variazioni finanziarie del capitolo 10.

### Rapporto tra modifica ed AP

Non pertinente

## Titolo modifica

### 10. § 11 Piano di indicatori – Modifiche indicatori di output delle Misure 8, 10, 11

#### Modifica proposta del testo del PSR

La modifica proposta è dovuta alla necessità di rendere coerenti alcuni indicatori di output che sono direttamente condizionati rispetto alle modifiche al Piano di finanziamento introdotte per incrementare la dotazione finanziaria della Misura 11.

Per il § 11.1.4 P4: *Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura* sono proposte le modifiche di seguito indicate.

#### Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020,:

##### TESTO IN VIGORE

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[...]		
<b>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</b>	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	20.000.000,00
[...]		
<b>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	249.000.000,00
[...]		

##### PROPOSTA DI MODIFICA

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[...]		
<b>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</b>	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	<b>16.800.000,00</b>
[...]		
<b>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</b>	Totale spesa pubblica (in EUR)	<b>273.500.000,00</b>
[...]		

#### Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

##### TESTO IN VIGORE

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[...]		
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	29.500.000,00
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e</b>	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la	1.200,00

nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	3.000,00
[...]		

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[...]		
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	<b>23.000.000,00</b>
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	<b>940</b>
<b>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</b>	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	<b>2.350,00</b>
[...]		

Per il § 11.4.1.1 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) sono proposte le modifiche di seguito indicate.

#### TESTO IN VIGORE

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	65.000.000,00	14.000,00		X	X		
10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo,	8.000.000,00	5.000,00	X				

	conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.							
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	50.000.000,00	52.000,00		X	X		
10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	3.000.000,00		X				
10.1.3 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	38.000.000,00	20.000,00		X	X		
10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	20.000.000,00		X				
10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	5.000.000,00	4.000,00	X				

#### PROPOSTA DI MODIFICA

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
---	---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---	--

10.1.2 Incremento sostanza organica nei suoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	<b>58.000.000,00</b>	14.000,00		X	X		
10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato- pascolo, prato	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	<b>7.600.000,00</b>	5.000,00	X				
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	<b>46.000.000,00</b>	52.000,00		X	X		
10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	<b>2.600.000,00</b>		X				
10.1.3 Agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	38.000.000,00	20.000,00		X	X		
10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi,	<b>16.800.000,00</b>		X				

	alberi)							
10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	5.000.000,00	4.000,00	X				

**Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Le modifiche al piano di finanziamento descritte al punto 6 rendono necessario un adeguamento per alcuni indicatori di output indicati nel capitolo 11.

**Effetti previsti dalla modifica**

Le modifiche proposte rendono coerente il capitolo dedicato agli indicatori di output rispetto alle modifiche al Piano di finanziamento introdotte per incrementare la dotazione finanziaria della Misura 11.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

Le modifiche proposte rientrano all'interno del capitolo 11 dedicato agli indicatori di output.

**Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.

## **Titolo modifica**

### **11. § 19 Disposizioni transitorie – Modifica dei termini di conclusione e della tabella di spesa**

La modifica consiste nell'aggiornamento dei fabbisogni di spesa stimati per la conclusione degli interventi in transizione dalla Programmazione 2007/2013 a seguito di monitoraggio sullo stato di attuazione. Inoltre, è prorogato a fine anno 2021 il termine per la conclusione degli interventi, in conseguenza delle difficoltà oggettive dovute all'emergenza pandemica Covid-19, fatte salve le verifiche dello stato di avanzamento dei singoli progetti, alla data del 31 dicembre 2020.

Per il § 19.1 *Descrizione delle condizioni transitorie per misura* sono introdotte le modifiche di seguito indicate.

#### TESTO IN VIGORE

##### Misura 1

Per la Misura 1 è prevista la transizione di € 193.600,00 di quota FEASR dalle Misure 111 e 331 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

##### Misura 2

Per la Misura 2 è prevista la transizione di € 42.350,00 di quota FEASR dalla Misura 114 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

##### Misura 3

Per la Misura 3 è prevista la transizione di € 511.225,00 di quota FEASR dalle Misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

##### Misura 4

Per la Misura 4 è prevista la transizione di € 64.856.000,00 di quota FEASR dalle Misure 121, 123, 125 e 216 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, difficoltà di accesso al credito, ritardi per l'acquisizione dei titoli abilitativi, contenziosi, ecc.) non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015 e per i beneficiari pubblici della misura 125 a causa di problemi di ritardo nell'aggiudicazione delle gare di appalto e per il rispetto del Patto di stabilità.

##### Misura 6

Per la Misura 6 è prevista la transizione di € 1.058.750,00 di quota FEASR dalle Misure 112, 311 e 313 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, accesso al credito) o per contenziosi in essere non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

[...]

## Misura 8

Nell'ambito della misura 8 deve essere tenuto conto nella transizione degli impegni assunti:

- nel periodo di programmazione 2007-2013 (misure 122, 221, 223, 226 e 227 del Reg. (CE) n. 1698/2005);
- nel periodo di programmazione 2000-2006 (misura H del Reg. (CE) n. 1257/99);
- nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 sono pari a € 23.353.000,00 .

[...]

## Misura 16

Per la Misura 16 è prevista la transizione di € 4.446.750,00 di quota FEASR dalla Misura 124 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione i cui beneficiari costituiti da associazioni temporanee di imprese o di scopo hanno avuto difficoltà a concludere le attività di cooperazione ammesse ai benefici entro il 31/12/2015.

## Misura 19

Per la Misura 19 è prevista la transizione di € 6.050.000,00 di quota FEASR dalle Misure 413 e 421 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

## Misura 20

Per la Misura 20 è prevista la transizione di € 1.000.000,00 di quota FEASR dalla Misura 511 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel 2015 afferenti ad attività che si concluderanno oltre il termine del 31/12/2015.

[...]

La spesa FEASR complessiva stimata ammonta a € 126.651.875,00.

[...]

Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2020.

Per gli impegni relativi alle Misure 12 e 13 gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2020.

Per gli impegni pluriennali antecedenti il periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno per tutta la durata del periodo di programmazione 2014-2020 mentre per gli impegni pluriennali assunti nel periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno nel periodo 2016-2019.



[...]

## PROPOSTA DI MODIFICA

### Misura 1

Per la Misura 1 è prevista la transizione di € **131.890,00** di quota FEASR dalle Misure 111 e 331 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

### Misura 2

Per la Misura 2 è prevista la transizione di € **39.966,60** di quota FEASR dalla Misura 114 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

### Misura 3

Per la Misura 3 è prevista la transizione di € **509.808,58** di quota FEASR dalle Misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le attività entro il termine del 31/12/2015.

### Misura 4

Per la Misura 4 è prevista la transizione di € **55.078.069,68** di quota FEASR dalle Misure 121, 123, 125 e 216 del PSR Puglia 2007- 2013 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, difficoltà di accesso al credito, ritardi per l'acquisizione dei titoli abilitativi, contenziosi, ecc.) non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015 e per i beneficiari pubblici della misura 125 a causa di problemi di ritardo nell'aggiudicazione delle gare di appalto e per il rispetto del Patto di stabilità.

### Misura 6

Per la Misura 6 è prevista la transizione di € **901.101,01** di quota FEASR dalle Misure 112, 311 e 313 per i beneficiari che per difficoltà realizzative (es. crisi economico-finanziaria, accesso al credito) o per contenziosi in essere non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

[...]

### Misura 8

Nell'ambito della misura 8 deve essere tenuto conto nella transizione degli impegni assunti:

- nel periodo di programmazione 2007-2013 (misure 122, 221, 223, 226 e 227 del Reg. (CE) n. 1698/2005);
- nel periodo di programmazione 2000-2006 (misura H del Reg. (CE) n. 1257/99);
- nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92 e n.1609/89.

I pagamenti in termini di contributo FEASR a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 sono pari a € **15.306.079,40**.

[...]

#### Misura 16

Per la Misura 16 è prevista la transizione di € **4.261.637,67** di quota FEASR dalla Misura 124 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione i cui beneficiari costituiti da associazioni temporanee di imprese o di scopo hanno avuto difficoltà a concludere le attività di cooperazione ammesse ai benefici entro il 31/12/2015.

#### Misura 19

Per la Misura 19 è prevista la transizione di € **3.611.851,43** di quota FEASR dalle Misure 413 e 421 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel corso della programmazione per i beneficiari che per difficoltà realizzative non siano stati in condizione di concludere le operazioni entro il termine del 31/12/2015.

#### Misura 20

Per la Misura 20 è prevista la transizione di € **173.912,28** di quota FEASR dalla Misura 511 del PSR Puglia 2007- 2013 per impegni assunti nel 2015 afferenti ad attività che si concluderanno oltre il termine del 31/12/2015.

[...]

La spesa FEASR complessiva stimata ammonta a € **105.072.293,35**.

[...]

Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del **2021, previa verifica dello stato di avanzamento dei singoli progetti, alla data del 31 dicembre 2020"**

Per gli impegni relativi alle Misure 12 e 13 gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2020.

Per gli impegni pluriennali antecedenti il periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno per tutta la durata del periodo di programmazione 2014-2020 mentre per gli impegni pluriennali assunti nel periodo 2007-2013 i pagamenti proseguiranno nel periodo 2016-**2021**.

[...]

Per il § 19.2 *Tabella di riporto indicativa* la modifica consiste nell'aggiornamento degli importi delle misure così come indicati nel predetto paragrafo.

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica delle somme stanziata è conseguente a alle verifiche di monitoraggio effettuate sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi alla transizione e dei relativi fabbisogni a saldo.

La modifica del termine per la conclusione degli interventi è conseguenza delle difficoltà oggettive dovute all'emergenza pandemica. La limitazione degli spostamenti e la sospensione delle attività produttive ha generato ritardi nell'attuazione degli interventi, anche dal punto di vista dei controlli in loco di fine investimento.

**Effetti previsti dalla modifica**

La modifica consentirà di portare a completamento gli ultimi interventi ancora in corso, che hanno subito rallentamenti e ritardi attuativi conseguenti alla crisi pandemica.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica proposta non determinerà una variazione degli indicatori.

**Rapporto tra modifica ed AP**

Non pertinente.